

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI BISENZIO, LASTRA A SIGNA, SESTO FIORENTINO E SIGNA.

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Lastra a Signa, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra i Comuni di:

- **Calenzano** (C.F. 01007550484) in persona del Sig. Prestini Riccardo, nato a Prato il 07/06/1955, nella sua qualità di Direttore Generale del Comune medesimo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale posta in Piazza Vittorio Veneto n. 12, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Campi Bisenzio** (C.F. 80016750483) in persona del Sig. Baldi Rodolfo, nato a Pietrasanta (LU) il 06/11/1946, nella sua qualità di Direttore Generale del Comune medesimo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale posta in Piazza Dante Alighieri n. 54, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Lastra a Signa** (C.F. 01158570489) in persona del Sig. Capecchi Marco, nato a Firenze il 09/04/1951, nella sua qualità di Direttore Generale del Comune medesimo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale posta in Piazza del Comune n. 17, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Sesto Fiorentino** (C.F. 00420010480) in persona del Sig. Amodei Giuseppe, nato a Vittoria (RG) il 03/06/1957, nella sua qualità di Direttore Generale del Comune medesimo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale posta in Piazza Vittorio Veneto n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Signa** (C.F. 01147380487) in persona del Sig. Pandolfini Marco, nato a Firenze il 15/08/1956, nella sua qualità di Direttore Generale del Comune medesimo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale posta in Piazza della Repubblica n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- che i Comuni sopra indicati hanno individuato in tale forma associativa lo strumento giuridico più idoneo per gestire in forma associata le funzioni loro assegnate dalla legge in materia previdenziale e pensionistica;
- che i Comuni sopra indicati ritengono che l'esercizio in forma associata di tali funzioni sia la forma più idonea a perseguire i livelli adeguati di efficienza e di efficacia, a realizzare economie di scala mediante la concentrazione in un unico ufficio di servizi identici e comuni a tutti gli enti, a valorizzare e sviluppare le professionalità presenti nei Comuni nell'ottica del miglioramento della qualità delle prestazioni;
- che a tale scopo, con gli atti deliberativi sopra indicati, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa convengono e stabiliscono, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di gestire in forma associata e coordinata le funzioni loro attribuite in materia pensionistica e

previdenziale, tramite la costituzione di un ufficio comune, di seguito denominato anche “Ufficio associato”.

2. La gestione associata di cui alla presente convenzione persegue le seguenti finalità:

a) ottenere una maggiore qualità del servizio e consentire ai Comuni aderenti di fruire di una struttura avanzata per la sua gestione;

b) conseguire economie di scala che si realizzano concentrando in un unico ufficio la produzione di servizi identici;

c) valorizzare e sviluppare le professionalità presenti nei Comuni e razionalizzare l'impiego delle risorse umane.

ARTICOLO 2 – COMUNE CAPOFILA

1. Il Comune di Lastra a Signa è individuato quale Comune capofila, ai fini della gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione.

2. Il Sindaco del Comune capofila sovrintende al funzionamento dell'Ufficio e adotta, sentiti i Sindaci degli altri enti associati, tutti i provvedimenti che ritiene necessari a tal fine.

ARTICOLO 3 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO ASSOCIATO

1. Le funzioni associate di cui all'articolo precedente saranno svolte da un apposito ufficio costituito da personale assegnato funzionalmente dagli enti sottoscrittori della presente convenzione.

2. Il regolamento previsto dal successivo articolo 4 provvederà ad individuare la dotazione di personale necessaria per il funzionamento dell'Ufficio associato, sia sotto il profilo quantitativo che per quanto riguarda i profili professionali e le categorie funzionali. Con il medesimo regolamento di organizzazione si provvederà a disciplinare le modalità di individuazione e nomina del responsabile dell'Ufficio associato, al quale sarà attribuita la responsabilità tecnica e di risultato in ordine alle funzioni ed agli obiettivi assegnati, nonché, se prevista, l'adozione degli atti conclusivi dei procedimenti, anche aventi rilevanza esterna.

3. In via transitoria e fino all'adozione del regolamento e dei provvedimenti di cui al comma precedente, all'Ufficio associato sono assegnati due dipendenti a tempo pieno ed un dipendente part-time al 50%, funzionalmente assegnati all'Area Risorse Umane del Comune di Lastra a Signa.

4. L'Ufficio associato ha sede nel Comune di Lastra a Signa.

ARTICOLO 4 – NORME DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

1. Un apposito regolamento di organizzazione, che dovrà essere approvato dalle Giunte comunali di tutti gli enti aderenti alla presente convenzione, provvederà a disciplinare il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio associato, nonché le procedure per l'esercizio delle funzioni da esso esercitate.

2. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà prevedere che:

a) l'attività dell'Ufficio sia improntata al rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza;

b) l'Ufficio sia dotato di autonomia gestionale, da esercitarsi nel rispetto ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari degli enti associati.

3. L'attività dell'Ufficio associato è soggetta a valutazione, in ordine al livello di funzionalità conseguito ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, con modalità che saranno disciplinate dal regolamento di cui al precedente 1° comma.

ARTICOLO 5 – COMPETENZE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

1. Sono attribuite alla competenza dell'Ufficio associato tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari ai fini dell'espletamento delle pratiche pensionistiche e previdenziali del personale degli enti aderenti, quali, a titolo esemplificativo:

- accertamento e verifica delle posizioni contributive;
- pratiche di ricongiunzione;
- pratiche di riscatto;
- pratiche di pensione;

- pratiche di liquidazione TFS e TFR;
- sistemazioni previdenziali e contributive;
- gestione integrata del modello DMA, per il versamento mensile dei contributi previdenziali, in raccordo con i competenti uffici comunali;
- rapporti con gli Enti previdenziali;
- pratiche per prestiti pluriennali e piccoli prestiti erogati dall'Istituto di previdenza;
- pratiche per mutui e borse di studio per i dipendenti erogate dall'Istituto di previdenza;
- adempimenti conseguenti alle nuove normative, anche future, in materia previdenziale.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma precedente, sono attribuite all'Ufficio associato tutte le attività di istruttoria, verifica, redazione degli atti e modelli previsti dalla normativa vigente.

3. All'Ufficio associato è altresì riconosciuta la competenza in ordine allo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti per conto di altri enti terzi, su loro richiesta e previa corresponsione di una tariffa determinata ai sensi del regolamento di organizzazione di cui al precedente articolo 4. Lo stesso regolamento di organizzazione può prevedere che una quota dei proventi derivanti dalle attività svolte dall'Ufficio associato ai sensi del presente comma, sia corrisposta ai componenti dell'Ufficio medesimo a titolo di incentivazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

ARTICOLO 6 – RIPARTIZIONE DELLE SPESE E DEI PROVENTI

1. Costituiscono spese per il funzionamento dell'Ufficio associato quelle relative a:

- personale, compresa la formazione e l'aggiornamento professionali;
- utilizzo di prestazioni e beni di terzi;
- acquisto di attrezzature e beni di consumo;
- pagamento delle utenze;
- ogni altro costo necessario al corretto funzionamento dell'Ufficio.

2. I costi di funzionamento dell'Ufficio associato saranno ripartiti tra i Comuni che

sottoscrivono la presente convenzione con le seguenti modalità:

a) in parti uguali per le spese relative all'energia elettrica, acqua e gas, pulizia locali, acquisto attrezzature ed ogni altro costo fisso;

b) in relazione alla quantità del personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato, assunto anche con forme flessibili di contratto, da ciascun ente aderente al momento della stipula della presente convenzione, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 7, 3° comma, per le spese relative a:

- personale, inclusi i costi per l'aggiornamento e la formazione;
- linee telefoniche e telematiche;
- materiali di consumo;
- ogni altro costo variabile dell'Ufficio.

3. Gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento di attività per conto di altri enti terzi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5, sono ripartiti fra gli enti associati in parti uguali.

ARTICOLO 7 – GESTIONE DELLE SPESE

1. Il Comune ove a sede l'Ufficio provvede all'anticipazione di tutte le spese ad eccezione di quelle relative al personale assegnato funzionalmente all'Ufficio medesimo, che sono anticipate dagli enti di appartenenza e successivamente ripartite con i criteri stabiliti dall'articolo precedente.

2. Annualmente il responsabile dell'Ufficio associato predispone la proposta di preventivo della spesa presunta complessivamente occorrente per il suo funzionamento, ivi compresi i costi totali del personale assegnato, nonché la proposta di ripartizione tra gli enti aderenti sulla base dei criteri stabiliti con la presente convenzione.

3. Gli enti stipulanti convengono che il riparto delle spese variabili, secondo il criterio del personale in servizio di cui al precedente articolo 6, comma 2, lett. B), venga annualmente aggiornato alla consistenza dello stesso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a

quello oggetto di previsione.

4. La proposta di preventivo e di ripartizione di spesa dovrà essere sottoposta all'esame ed all'approvazione di una Conferenza dei servizi, costituita dai responsabili degli uffici del personale degli enti aderenti alla convenzione, e successivamente trasmessa ai singoli Comuni entro il 30 settembre per la formulazione delle relative previsioni nei bilanci annuali e negli altri strumenti di programmazione.

5. Ai fini della ripartizione dovrà tenersi conto delle spese che gli enti aderenti avranno anticipato, inclusi i costi relativi al personale distaccato, e dovranno essere annualmente effettuati i relativi conguagli a cura del Comune capofila.

6. Entro il mese di marzo di ciascun anno il responsabile dell'Ufficio associato redige la proposta di consuntivo e di conguaglio delle spese relativamente all'anno precedente, da sottoporre all'approvazione della conferenza di cui al precedente 4° comma e da trasmettere successivamente agli enti aderenti alla convenzione entro il termine del 30 aprile.

ARTICOLO 8 – DECORRENZA E DURATA

1. La presente convenzione decorre, quanto agli effetti giuridici ed economici, dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2014; essa potrà essere rinnovata per un periodo di tre anni con appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi aderiscono.

ARTICOLO 9 – VERIFICA

1. Allo scadere del primo anno di attività e sei mesi prima del termine di scadenza della presente convenzione, il Sindaco del Comune capofila indice una Conferenza dei Sindaci, o loro delegati, allargata ai responsabili degli uffici del personale di ciascun ente aderente, allo scopo di valutare il funzionamento dell'Ufficio associato, di formulare eventuali proposte di miglioramento e di valutare l'opportunità di una sua proroga ai sensi dell'articolo precedente.

2. La Conferenza dei Sindaci deve essere convocata dal Sindaco capofila anche quando lo richieda, per le medesime finalità di cui al comma precedente, la metà dei Comuni aderenti.

ARTICOLO 10 – RECESSO E CESSAZIONE

1. E' ammesso il recesso dalla presente convenzione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua comunicazione al Comune capofila, da effettuare con preavviso di almeno sei mesi; il Comune capofila avrà cura di darne comunicazione agli altri enti aderenti.

2. E' ammesso il recesso in ogni tempo, in caso di rinnovo degli organi elettivi del Comune.

3. In caso di cessazione del servizio associato, alla scadenza o anticipatamente per unanime volontà di tutti gli enti aderenti alla presente convenzione, il valore residuo dei beni materiali e immateriali acquistati e forniti in dotazione all'Ufficio associato, formeranno oggetto di liquidazione in parti uguali. Resteranno nella disponibilità degli enti gli archivi dei dati elaborati dall'Ufficio.

4. Il Comune che recede, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, non ha diritto alla liquidazione dei beni ai sensi del comma 3.

ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni, anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione in via bonaria, la risoluzione delle controversie è affidata ad un collegio arbitrale composto da un numero di arbitri pari a quello dei Comuni stipulanti, ciascuno nominato da un Comune.

2. Gli arbitri, nominati ai sensi del comma precedente, giudicano in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio; la pronuncia del Collegio è

definitiva ed irrevocabile.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONE TRANSITORIE

1. Fino all'approvazione del regolamento previsto dal precedente articolo 4 ed all'adozione dei conseguenti provvedimenti organizzativi e fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo 3, 3° comma, si applicano le disposizioni regolamentari ed i provvedimenti organizzativi e gestionali vigenti per l'Ufficio associato istituito con la precedente convenzione stipulata in data 11.10.2006 - Rep. n.77/2006 del Comune di Lastra a Signa.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella, punto 16, allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, recante l'approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI CALENZANO

IL COMUNE DI CAMPI BISENZIO

IL COMUNE DI LASTRA A SIGNA

IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

IL COMUNE DI SIGNA
